



Esenzione dell'obbligo d'assicurazione contro le malattie sulla base dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone - Diritto d'opzione in generale

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) o il suo Allegato II prevede che determinate persone a domanda possono essere esentate dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera, per continuare ad aderire al sistema dell'assicurazione malattie dello Stato di residenza (diritto d'opzione).

Possono usufruire del diritto d'opzione:

Frontalieri

I frontalieri con domicilio in Germania, Francia, Italia e Austria, che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera (occupazione dipendente o attività lucrativa indipendente). I frontalieri provenienti da tutti gli altri stati UE/AELS devono avere un'assicurazione malattie in Svizzera - non hanno nessun diritto d'opzione.

Studenti e praticanti

Gli studenti che svolgono un'attività lucrativa o i praticanti con domicilio in Germania, Francia, Italia e Austria con il presupposto che

- dispongano di un permesso per dimoranti temporanei L o
- dichiarino che il loro centro d'interessi è in uno di questi Stati

Familiari di un lavoratore dipendente o indipendente con domicilio e assicurazione malattie in Svizzera

Familiari che abitano in Germania, Finlandia, Francia, Italia o Austria, se al contrario il lavoratore dipendente o indipendente è assicurato in Svizzera e nell'assicurazione malattie svizzera secondo la LAMal.

Beneficiari di rendita e i loro familiari

Persones che percepiscono una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI), l'assicurazione militare (AM), l'assicurazione contro gli infortuni (AINF) o della previdenza professionale, se abitano in uno dei seguenti Stati:

- Germania
- Francia
- Italia
- Austria
- Portogallo (vale solo per i beneficiari di rendita – i familiari devono essere assicurati in Portogallo)
- Spagna (vale solo in caso di cittadinanza svizzera o spagnola)



L'esenzione include con poche eccezioni i familiari residenti nello stesso Stato.

Una persona, che desidera usufruire del diritto d'opzione, a domanda è esentata dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera, se dimostra di essere coperta in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato UE o in Svizzera (*art. 2 cpv. 6 OAMal.*)

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall'insorgere dell'obbligo d'assicurazione in Svizzera o dal trasferimento di residenza nell'altro Stato.